



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno, nella composizione collegiale formata dai seguenti magistrati:

dr. Umberto GIACOMELLI	Presidente
dr. Irene COLLADET	Giudice
dr. Gersa GERBI	Giudice rel.

nel procedimento promosso *da*

LUCA TATANANNI, C.F. TTNLCU81E25A757Q, nato a Belluno il 25.05.1981 ed ivi residente in Via Tenente Colonnello Carlo Calbo n. 21, rappresentato e assistito dall'avv. Laura Saccaro;

per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019), ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con il quale **Luca Tatananni**, in data 3 ottobre 2025, ha formulato domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio;

visti gli artt. 268 e ss. del D. Lgs. 14/2019;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 3, lett. b) CCII, trattandosi di persona fisica non esercente attività di impresa al momento del ricorso, con residenza nel circondario del Tribunale di Belluno;

vista la relazione allegata al ricorso redatta dall'Organismo di Composizione della Crisi O.C.C. Bellunese "I Diritti del Debitore" – Segretariato Sociale del Comune di Sedico (BL), a firma del Gestore designato **avv. Antonella Dal Bello**, nella quale è stato espresso giudizio complessivamente positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda;

rilevato che non risultano presentate dal debitore domande di accesso ad altre procedure di regolazione della crisi di cui al Titolo IV del D. Lgs. 14/2019;

verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

ritenuto, quindi che: (1) il debitore si trovi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII; (2) che lo stesso non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale né ad altre procedure concorsuali previste dalla legge, avendo cessato l'attività di impresa individuale in data 2 marzo 2022; (3) che il ricorso risulti corredato della documentazione necessaria per la ricostruzione



della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; (4) che la domanda soddisfi pertanto i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII e debba essere dichiarata ammissibile;

rilevato che dall'esame della documentazione in atti l'esposizione debitoria complessiva del sig. Tatananni ammonta ad **€ 105.220,63**;

preso atto che il debitore non è proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati, utilizzando per esigenze familiari un'autovettura di proprietà della madre;

osservato tuttavia che, nonostante l'esiguità delle utilità prospettabili ai creditori, il debitore dispone di reddito da lavoro dipendente;

osservato, infatti, che egli offre quale utilità da destinare alla procedura una quota della retribuzione mensile netta, quantificata in euro **266,50 mensili**, per un periodo di trentasei mesi, oltre alle tredicesime mensilità che saranno percepite durante la procedura, per un complessivo di almeno € 9.594,00;

ritenuto che, pur nella risibilità dell'utilità che il sig. Tatananni può offrire ai creditori, non ricorrano i presupposti per l'esdebitazione dell'incapiente; ritenute congrue le spese che il ricorrente ha indicato quali necessarie per il proprio sostentamento personale;

P.Q.M.

il Tribunale di Belluno, definitivamente pronunciando, visto l'art. 270 CCII, DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore LUCA TATANANNI, C.F. TTNLCU81E25A757Q;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Gersa Gerbi;

NOMINA liquidatore l'avv. Antonella Dal Bello del Foro di Treviso, disponendo la comunicazione a costei della presente sentenza;

ORDINA al debitore di depositare entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10, comma 3 CCII;

ORDINA la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;

DISPONE ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII, che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



DA ATTO che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo si tratti di crediti garantiti nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, c.c.;

DA ATTO che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma;

FISSA ex art. 268 CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare in euro 1.333,36 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo, comunque percepito, sarà assoggettato alla liquidazione;

ORDINA ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCII, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché pubblicata sul sito internet del Tribunale.

DICHIARA chiuso il procedimento n. 24-1/2025 R.G..

Così deciso in Belluno, nella camera di consiglio del 16 aprile 2026.

Il Presidente

dott. Umberto Giacomelli

Il Giudice relatore

dott.ssa Gersa Gerbi

